

DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSD)

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri con il D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 ha recepito nella normativa nazionale le disposizioni della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive 64/2007/CE), meglio nota come "PSD".

La PSD è l'insieme di norme che definisce regole e standard comuni per l'esecuzione dei servizi elettronici di incasso e pagamento nei diversi paesi d'Europa.

L'entrata in vigore della Direttiva definisce nuove regole di trasparenza, efficienza e sicurezza e rafforza i diritti e le tutele per i clienti.

NB: Entro il 30/04/2010 la banca ha provveduto a comunicare ai propri clienti le modifiche alle condizioni contrattuali derivanti sia dalle nuove disposizioni di legge, sia da quelle norme che richiedono un accordo specifico tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente. Tali comunicazioni sono state redatte secondo il sistema della "proposta di modifica unilaterale" (ex art. 118 del TUB) e non prevedono l'addebito di spese.

QUALI SONO LE NOVITÀ

• AMBITO DI APPLICAZIONE

- **Servizi:** fra i servizi di incasso/pagamento soggetti alla PSD rientrano gli *ordini disposti dal pagatore* (quali bonifici, RiBa, Mav/Rav, bollettini vari e deleghe fiscali), gli *ordini disposti dal beneficiario* (come i RID), gli *ordini disposti per il tramite del beneficiario* (es. pagamenti tramite carte di credito, pagamenti POS, prelievi ATM). Sono invece esclusi i *pagamenti effettuati tramite documenti cartacei* (es. assegni, cambiali, traveller cheque, ecc.).
- **Ambito geografico:** sono soggette alla normativa PSD tutte le operazioni di pagamento dove entrambi i soggetti (pagatore e beneficiario) si trovano in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (paesi dell'UE oltre a Norvegia, Liechtenstein e Islanda).
- **Divisa:** le nuove norme trovano applicazione a tutte le operazioni disposte in Euro oppure in una delle 11 divise degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo.

• ENTRATA IN VIGORE

- **Dal 01/03/2010:** la direttiva si applica a bonifici, carte di credito/pagamento e pagamenti di bollettini;
- **Dal 05/07/2010:** vengono sottoposti alle nuove regole anche gli incassi commerciali (es. RID, RiBa, MAV);
- Con data da definirsi a cura del M.E.F. saranno sottoposti alle nuove regole i pagamenti da/verso la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica (es. F23/F24, operazioni di Tesoreria Enti).

• BONIFICI

- **Ripartizione delle spese:** deve essere trasferito sempre l'importo totale dell'operazione, senza più la possibilità di decurtare dalla somma bonificata le spese a carico del beneficiario (sono ammesse solo operazioni con tipo spese *SHA-shared*, mentre non sono più accettabili le modalità *OUR* e *BEN*).
- **Giornate operative e orari di cut-off:** se un ordine di pagamento arriva alla banca in una giornata non lavorativa (vedere foglio informativo) oppure dopo l'orario limite (cut-off), la disposizione si intende impartita il giorno lavorativo successivo.

La Cassa ha stabilito i seguenti orari di cut-off:

- *Bonifici Relax Banking per distinta:* ore **13:00** di ogni giorno lavorativo;
- *Bonifici Relax Banking on-line (disposizioni occasionali):* ore **16:00** di ogni giorno lavorativo;
- *Bonifici cartacei Italia (allo sportello, presso la Filiale dove è aperto il conto):* ore **14:30**;
- *Bonifici cartacei Transfrontalieri e Esteri (allo sportello, presso la Filiale dove è aperto il conto):* ore **12:00**.

- **Obbligatorietà delle coordinate IBAN:** l'utilizzo del codice IBAN come identificativo unico è obbligatorio sia per l'esecuzione dei bonifici nazionali che di quelli transfrontalieri (dunque, un semplice bonifico nazionale non può più essere effettuato indicando solo ABI, CAB e conto corrente).
- **Vietate le operazioni con valuta antergata:** non è più possibile disporre bonifici o giroconti, anche se interni, che prevedano una valuta di addebito anteriore alla data dell'operazione.

Ad esempio: il giorno 15/03/2010 non si può più disporre un giroconto o un bonifico con valuta 10/03/2010.

- **Abolizione della "valuta fissa al beneficiario":** il cliente pagatore (cioè l'ordinante il bonifico) non può più indicare la "valuta fissa al beneficiario" ma solo la "data di esecuzione" dell'operazione; per l'ordinante la valuta di addebito è pari alla data di esecuzione, mentre per il beneficiario la valuta di accredito è in funzione del tipo di disposizione e dei tempi di esecuzione concordati dall'ordinante con la sua banca.
- **Bonifici in partenza "elettronici":** tutti gli ordini di bonifico, disposti dal cliente tramite Relax Banking¹, devono essere accreditati sul conto della controparte entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine².

Ad esempio: se un cliente vuole disporre tramite Relax Banking un bonifico su altra banca che venga accreditato sul conto del beneficiario il 10 del mese, deve inserire la disposizione entro il giorno lavorativo precedente (prima dell'orario di cut-off).

Se la disposizione viene inserita con alcuni giorni di anticipo occorre indicare come data esecuzione il 9 del mese (ovviamente se il giorno 9 fosse festivo, l'addebito sul c/c dell'ordinante verrebbe anticipato fino alla giornata lavorativa precedente).

- **Bonifici in partenza "cartacei":** tutti gli ordini di bonifico, disposti dal cliente su supporto cartaceo¹, devono essere accreditati sul conto della controparte entro il quarto³ giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine (presso la Filiale dove è aperto il conto).

Ad esempio: se un cliente vuole disporre tramite ordine cartaceo (cioè consegnato allo sportello) un bonifico su altra banca che venga accreditato sul conto del beneficiario il 10 del mese, deve consegnare la disposizione entro il giorno 6 (prima dell'orario di cut-off). Ovviamente se uno dei giorni compresi fra la data di esecuzione e il 10 del mese fosse festivo, l'addebito sul c/c dell'ordinante verrebbe anticipato di un giorno lavorativo.

Se l'ordine di bonifico viene consegnato in ritardo rispetto ai termini sopra esposti, NON è possibile in alcun modo riconoscere al beneficiario la valuta desiderata.

- **Bonifici in partenza interni:** i bonifici e i giroconti interni vengono eseguiti riconoscendo al beneficiario disponibilità immediata ed applicando la valuta compensata.
- **Bonifici in partenza via rete "con valuta compensata":** i bonifici ordinari verso altre banche non possono più essere eseguiti riconoscendo al beneficiario valuta compensata in giornata; eventuali richieste eccezionali devono essere trattate come BIR (bonifico urgente) con l'applicazione delle relative commissioni aggiuntive e con l'obbligo di indicare anche l'indirizzo "swift" (codice BIC) della banca beneficiaria.
- **Controllo delle disposizioni:** tutte le disposizioni incomplete o che non presentano i requisiti necessari (es. mancanza di fondi, assenza delle firme autorizzate, coordinate incomplete o inesatte, ecc.) NON possono essere eseguite; in tal caso viene comunicata al cliente l'impossibilità di eseguire l'ordine di pagamento e possono essere addebitate le relative spese.
- **Bonifici in arrivo:** tutti i bonifici in arrivo (che rientrano nell'ambito dell'applicazione della PSD) devono essere accreditati sul conto del beneficiario in giornata, con valuta e disponibilità immediata.

• RELAX BANKING

- **Aumento della sicurezza:** per assicurare un elevato standard di sicurezza, si raccomanda a tutti i clienti titolari di un Relax Banking di adottare il dispositivo OTP (per maggiori informazioni vedere l'apposita sezione del sito internet del sito o chiedere in Filiale).

• CARTE BANCOMAT e CARTE DI CREDITO

- **Sostituzione delle carte bancomat a banda magnetica:** tenuto conto della maggiore sicurezza offerta dalla tecnologia a microchip, si invita la clientela ancora in possesso di una vecchia carta bancomat a banda magnetica di recarsi presso la propria Filiale per richiedere la sostituzione della stessa con una nuova tessera a microchip.
- **Attivazione del servizio SMS:** per garantire un elevato livello di sicurezza, si raccomanda di richiedere sempre l'attivazione dei servizi di notifica tramite SMS (soprattutto per le operazioni disposte dall'estero).
- **Azzeramento delle commissioni di blocco/sblocco:** a fronte di una operazione di blocco/sblocco carta, indipendentemente dalla natura del blocco e da cosa indicato nel contratto, non vengono più addebitate le relative commissioni.

¹ Salvo che il cliente chieda una diversa data di esecuzione o che l'ordine sia stato impartito oltre l'orario di cut-off.

² Le disposizioni prevenute tramite CBI si intendono ricevute nel momento in cui la Cassa, in qualità di banca passiva, riceve il flusso elettronico dalla banca attiva.

³ La Cassa si avvale della deroga prevista dalla normativa che consente fino al 1° gennaio 2012 di far pervenire i bonifici in Euro disposti su supporto cartaceo entro quattro giorni lavorativi. Dal 1° gennaio 2012 questo termine verrà ridotto a 1 giorno lavorativo per tutti gli ordini di bonifico.

- **Comunicazione blocchi preventivi:** in caso di blocco preventivo della carta su iniziativa della banca (es. per motivi di sicurezza o per uso anomalo), occorre informarne tempestivamente il cliente.
 - **Rimborso del canone annuo non fruito:** in caso di richiesta di recesso, i titolari di carte bancomat o di carte di credito (per le quali è previsto il pagamento anticipato del canone annuo) devono essere rimborsati dei mesi di non utilizzo del mezzo di pagamento.
 - **Contestazione di operazioni:** in caso di addebito di operazioni non autorizzate è necessario informare tempestivamente la banca per le necessarie verifiche e per istruire l'eventuale pratica di rimborso; in ogni caso l'operazione può essere contestata entro 13 mesi.
- **POS ESERCENTI**
- **Data e valuta di accredito:** gli accrediti degli esercenti POS vengono contabilizzati nella giornata di ricezione dei flussi interbancari (giorno lavorativo successivo la data della transazione) con pari valuta.
- **SERVIZIO RiBa (PAGAMENTO)**
- **Conferma pagamento RiBa:** non è più possibile effettuare il pagamento delle RiBa a mezzo telefono; a tal proposito si ricorda che già da oggi è possibile disporre il pagamento degli effetti tramite Relax Banking.

NB: La procedura Relax Banking (funzionalità "*Impresa-Dispositivo*") permette alla clientela di disporre il pagamento degli effetti on-line; per fare ciò il cliente deve accedere in "*on-line banking\distinte\inserimento*", selezionare il tipo distinta e il conto, effettuare l'associazione e confermare (occorre poi autorizzare la distinta ed inoltrarla).
 - **Pagamento entro la "data di scadenza" (abolizione della "tenuta a cassa"):** viene abolita la prassi della "tenuta a cassa", in base alla quale la banca domiciliataria teneva a disposizione del cliente debitore le richieste di incasso per due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza (es. RiBa pagate 2 giorni dopo la scadenza): dal prossimo 5 luglio, pertanto, il pagamento delle RiBa deve avvenire tassativamente entro il giorno di scadenza⁴.

NB: Le procedure interbancarie impongono una tempistica molto stringente, pertanto dal 5 luglio si raccomanda di **confermare il pagamento delle disposizioni RiBa al più tardi entro la mattina del giorno di scadenza** (le ore 24.00 del giorno lavorativo antecedente la scadenza in caso di pagamento tramite canali telematici).
 - **Restituzione delle RiBa insolute alla data di scadenza:** le RiBa relative a disposizioni di pagamento che, alla data di scadenza non sono pervenute o sono pervenute in ritardo, sono considerate "insolute" e vengono restituite alla banca del beneficiario entro la sera stessa della data di scadenza.
 - **Valuta di addebito per pagamento RiBa:** le RiBa vengono addebitate il giorno di scadenza con pari valuta e disponibilità (in base alla PSD non è più possibile gestire valute di addebito particolari).
- **SERVIZIO RiBa (PRESENTAZIONE ED ACCREDITO)**
- **Identificativo per le disposizioni di incasso RiBa:** facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento relativamente all'inserimento obbligatorio del codice IBAN sulle disposizioni di incasso RiBa, si comunica che l'ABI e la SIA-SSB hanno confermato che a livello interbancario NON è stato concordato un simile obbligo.
 - **Termine per la presentazione RiBa:** per assicurare al cliente debitore la ricezione dell'avviso RiBa in tempo utile per il pagamento della stessa entro la data di scadenza, le presentazioni di incasso RiBa devono essere inviate entro 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza.
 - **Accredito ed eliminazione di "giorni banca" per valuta/disponibilità:** in fase di accredito sono eliminati i "giorni banca" per valuta e disponibilità: pertanto l'accredito viene effettuato sul conto del cliente presentatore nei seguenti termini:
 - ✓ RiBa domiciliate su CRA: sono accreditate nel giorno stesso di scadenza con valuta in giornata;
 - ✓ RiBa domiciliate su altre banche: gli accrediti RiBa vengono contabilizzati nel giorno di regolamento interbancario (cioè il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza), con pari valuta e disponibilità.
 - **Addebito delle RiBa insolute:** tenuto conto che le comunicazioni di insoluto vengono inviate dalle banche entro lo stesso giorno di scadenza della RiBa, gli eventuali insoluti RiBa sono riaddebitati il giorno lavorativo successivo alla scadenza con pari valuta (il giorno stesso di scadenza per le RiBa domiciliate su CRA).
 - **Divieto di accredito accorpato RiBa con scadenza diversa:** non è più consentito l'accredito cumulativo con valuta media delle rimesse aventi scadenza diversa (es. raggruppamento decadale): è quindi ammesso unicamente l'accredito accorpato di effetti aventi medesima scadenza.

⁴ Se la scadenza dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il termine per il pagamento verrebbe differito al primo giorno lavorativo successivo.

- **Abolizione della "comunicazione di pagato"**: per le RiBa la "comunicazione di pagato" viene abolita in conseguenza alla nuova tempistica per la gestione del pagamento e dell'insoluto.
- **Presentazioni al "dopo incasso"**: tenuto conto delle implicazioni della PSD, non possono più essere accettate presentazioni di RiBa al "dopo incasso", ma solo al "salvo buon fine" (nulla cambia per i MAV e per tutti gli effetti cartacei, es. cambiali).
- **Decorrenza delle nuove regole**: le vecchie regole restano in vigore per le RiBa scadenti fino al 30/06/2010, mentre le nuove disposizioni si applicano per le richieste di incasso con scadenza uguale o successiva al 05/07/2010 (NB: le scadenze dal 01/07 al 04/07, vengono convenzionalmente considerate coincidenti con la scadenza del 05/07/2010).

NB: Per tutte le presentazioni di incasso RiBa al "salvo buon fine" precedentemente raccolte con scadenza successiva al 05/07/2010 è prevista la correzione di raggruppamenti, valute e disponibilità per adeguarle ai nuovi criteri. A tal proposito, per ogni cliente verrà predisposto un documento di raccordo rispetto ai borderau già prodotti che riepilogherà, per ogni distinta di presentazione, le nuove valute.

• SERVIZIO RID (CARATTERISTICHE E PAGAMENTO)

- **Tipologie di servizi RID**: il servizio RID prevede una suddivisione fra:
 - ✓ **RID Ordinario** (in cui confluiscono i servizi RID Commerciale e Utenze): aperto a consumatori e imprese;
 - ✓ **RID Veloce** (caratterizzato da tempi di chiusura del ciclo di incasso particolarmente ridotti in ragione della limitazione dei termini per contestare l'addebito): riservato solo alla clientela tipo "impresa" o assimilati.
- **Clausole limitative**: restano invariate le clausole limitative (facoltative) attualmente previste dal contratto RID per l'addebito continuativo in conto (es. importo massimo, numero massimo di disposizioni, data del primo e dell'ultimo pagamento); in aggiunta a queste, e comunque in alternativa all'importo massimo, è possibile specificare anche l'importo prefissato⁵ della disposizione RID.
- **Addebito RID**: i RID in scadenza devono necessariamente essere trattati nello stesso giorno di scadenza e gli addebiti devono avere pari data contabile, valuta e disponibilità.
- **Rimborso per RID autorizzati (facoltà di storno)**: per i **RID ordinari** è prevista per il cliente debitore la facoltà di chiedere il rimborso fino a 8 settimane dall'addebito, anche per operazioni autorizzate. Per alcune categorie di clientela (es. imprese e microimprese⁶) tale diritto di rimborso può essere derogato, con apposita contrattualizzazione, riducendolo a: 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza/giorno di scadenza/rimborso non previsto.
Per i **RID Veloci** (riservati solo a imprese e microimprese) tale diritto di rimborso del debitore è soggetto a particolari limitazioni e, ove previsto, può essere esercitato al massimo entro il giorno di scadenza.
- **Rimborso per RID non-autorizzati**: in caso di addebito relativo a disposizioni RID non autorizzate (es. il creditore non ha raccolto dal debitore un contratto per l'addebito continuativo in c/c) il cliente ha la facoltà di ottenerne il rimborso entro 13 mesi dalla data dell'addebito.

• SERVIZIO RID (PRESENTAZIONE ED ACCREDITO)

- **Termine per la presentazione RID**: per assicurare il rispetto della tempistica interbancaria, le presentazioni di incasso RID devono essere inviate entro 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza.
- **Accredito ed eliminazione di "giorni banca" per valuta/disponibilità**: in fase di accredito sono eliminati i "giorni banca" per valuta e disponibilità: pertanto l'accredito viene effettuato sul conto del cliente presentatore nello stesso giorno di regolamento interbancario dei fondi.
- **Addebito insoluti RID**: gli eventuali insoluti RID, conseguenti alla richiesta di rimborso da parte del debitore, possono essere riaddebitati fino a 8 settimane dopo la scadenza, con data e valuta pari al giorno di ricezione dell'insoluto dalla banca del cliente pagatore
- **Eliminazione della "Data limite di pagamento"**: non è più ammessa la gestione della "data limite di pagamento" (cioè di una nuova scadenza convenzionale individuata dai creditori per ottenere l'incasso di disposizioni RID "scadute"); tutte le disposizioni RID già presentate con data limite valorizzata e superiore al 02/07 vengono corrette d'ufficio togliendo la "data limite" e mantenendo solo la "data scadenza".
- **Presentazioni al "dopo incasso"**: tenuto conto delle implicazioni della PSD, non possono più essere accettate presentazioni di RID al "dopo incasso", ma solo al "salvo buon fine" (nulla cambia per i MAV e per tutti gli effetti cartacei, es. cambiali).
- **Decorrenza delle nuove regole**: le nuove regole trovano applicazione per le disposizioni RID con scadenza uguale o successiva al 05/07/2010.

⁵ In caso di valorizzazione di tale clausola, le disposizioni di addebito RID recanti un importo diverso da quello prefissato saranno stornate dalla banca domiciliaria perché considerate come "non autorizzate" dal proprio cliente. Viceversa, se la disposizione è conforme all'importo prefissato non è previsto per il debitore il diritto di rimborso.

⁶ Sono tali le imprese con meno di 10 dipendenti e con fatturato (o totale di bilancio) annuale inferiore a due milioni di Euro.

NB: Per tutte le presentazioni di incasso RID al "salvo buon fine" precedentemente raccolte con scadenza successiva al 05/07/2010 è prevista la correzione di raggruppamenti, valute e disponibilità per adeguarle ai nuovi criteri. A tal proposito, per ogni cliente verrà predisposto un documento di raccordo rispetto ai borderau già prodotti che riepilogherà, per ogni distinta di presentazione, le nuove valute.

• **MAV E BOLLETTINI BANCARI**

- **Accredito ed eliminazione di "giorni banca" per valuta/disponibilità:** l'accredito in conto di MAV/Bollettini Bancari viene effettuato, senza più applicare i "giorni banca", con data e valuta pari al giorno di conferma dell'avvenuto pagamento da parte della banca del cliente pagatore.
- **Addebito separato di spese/commissioni aggiuntive:** per rispettare gli obblighi della PSD in materia di trasparenza e rendicontazione, per le spese/commissioni aggiuntive è previsto l'addebito separato tra le spese/commissioni e l'importo dell'effetto.
- **Addebito e scadenza:** l'addebito di MAV/Bollettini Bancari viene effettuato, con pari valuta, nella data di scadenza (per le disposizioni consegnate preventivamente allo sportello) o nella giornata di pagamento (se successiva alla scadenza). Non sono previste modifiche al termine ultimo per effettuare il pagamento di MAV rispetto a quanto attualmente previsto (n. 30 giorni lavorativi successivi alla scadenza).

• **BOLLETTINI PER AFFITTI E/O SPESE CONDOMINIALI**

- **Nuova gestione tramite MAV:** tenuto conto degli obblighi introdotti dalla PSD, l'attuale gestione dei bollettini per affitti e/o spese condominiali presenta alcuni problemi operativi relativamente alla tempistica e alla valuta delle operazioni (soprattutto nei giorni di scadenza). Si raccomanda pertanto a tutti i clienti (in particolare agli amministratori di condomini) di utilizzare il MAV oppure il Bollettino Bancario Freccia.

• **TESORERIE ENTI/DELEGHE FISCALI**

- **Sospensione applicazione PSD:** una disposizione transitoria della normativa nazionale stabilisce che i servizi che riguardano amministrazioni pubbliche (centrali e locali) saranno adeguati alla PSD secondo un calendario che verrà stabilito dal M.E.F.
Dunque, tali ordini di pagamento restano al momento esclusi da modifiche operative.

NB: Maggiori informazioni verranno fornite alla clientela non appena disponibili, mediante aggiornamento del presente documento (disponibile sul sito internet www.cracantu.it e presso tutte le Filiali) e tramite i consueti canali (es. avvisi e messaggi E/C).